

**STATUTO**

Dell'Associazione "EMERGENZA RANDAGI FORLÌ ODV"

ALLEGATO A
Reg. II - 2 AGO 2019

N. 1836 / 3

ART. 1**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI**

L'ADDETTO AL SERVIZIO

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), l'organizzazione di volontariato denominata: "Emergenza Randagi Forlì ODV" (d'ora in avanti Associazione). =====//

La sua struttura apolitica, aconfessionale, non persegue scopi di lucro ed è ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita associativa. =====//

1**ART. 2****SEDE - DURATA**

L'Associazione ha sede in Via Bassetta 16/C nel Comune di Forlì (FC). L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. =====//

ART. 3

FINALITÀ E ATTIVITÀ

"Emergenza Randagi Forlì" è un'Associazione animalista, protezionista, senza fini di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa opera, concorrendo con le Istituzioni Pubbliche, per la tutela degli animali in genere e la salvaguardia del patrimonio naturale.==//

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.: in-

2

terventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281. ===//

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

l'Associazione si propone di:

- a) gestire direttamente o tramite convenzioni con Enti Pubblici o Privati strutture di ricovero per gatti randagi e/o abbandonati, fornendo loro cibo, rifugio ed assistenza veterinaria, favorendone l'adozione presso

persone o famiglie che risultino idonee, svolgendo a tal fine una necessaria opera di sensibilizzazione;==//

b) promuovere e realizzare attività di cura, assistenza pre e post-operatoria, protezione ed accoglienza nei confronti di gatti feriti, randagi o divenuti tali a seguito di abbandono, tutelando i diritti degli animali e la loro salute anche nell'ottica della salvaguardia della sanità pubblica, d'intesa con le Autorità Sanitarie Locali (ai sensi dell'art.2 comma 10 legge n.281 e s.m.i.); ===//

c) agevolare le adozioni dei felini di cui al punto a) e b) nel caso in cui il loro reinserimento nella colonia felina di provenienza non fosse più attuabile, allo scopo di darne in adozione il maggior numero possibile a coloro che si rivelino idonei ed interessati; ===//

d) contribuire alla salute collettiva, garantendo ai gatti randagi, abbandonati e/o riuniti in colonie feline tutta l'assistenza possibile al fine di prevenire situazioni di pericolo per la salute pubblica; ===//

e) collaborare con gli Enti ed Organismi Pubblici preposti al controllo ed alla tutela dell'ambiente e degli animali, nonché con l'A.U.S.L. e gli altri Enti Locali nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito delle

proprie attribuzioni e competenze; =====//

f) collaborare con le Autorità Locali in attività di soccorso agli animali in caso di calamità ed emergenze; //

g) promuovere e diffondere la cultura del rispetto dei felini che vivono in libertà e di tutti gli animali in generale, al fine di favorire un rapporto rispettoso ed equilibrato fra uomo e animale; =====//

h) promuovere la maggiore conoscenza possibile degli animali e della loro utilità per l'uomo, spesso anche terapeutica, sensibilizzando i cittadini sui problemi della tutela degli animali in generale; =====//

4

i) realizzare lo spirito delle Leggi e dei Regolamenti posti a salvaguardia dei diritti degli animali e/o finalizzati alla prevenzione del randagismo nell'ambito delle proprie competenze; =====//

j) svolgere attività didattiche ed educative concernenti la sensibilizzazione della collettività, con particolare riferimento ai giovani alunni della scuola dell'obbligo, in ordine alla percezione del corretto rapporto uomo-animali; =====//

k) promuovere incontri con altre strutture pubbliche o private con analoghe finalità, per favorire lo scambio di esperienze e coordinare l'attività di lavoro comune

sulla salvaguardia degli animali in rapporto al conte-

sto socio-ambientale; =====//

l) promuovere dei corsi di formazione per Operatori

nell'assistenza degli animali; anche organizzando corsi

di aggiornamento e specializzazione nonché seminari,

convegni e dibattiti aventi per oggetto la salvaguardia

dell'ambiente e la tutela degli animali; =====//

m) promuovere, nelle sedi appropriate, la revisione ed il

miglioramento della normativa posta a tutela dell'am-

biente; =====//

n) editare giornali, riviste e pubblicazioni, siti inter-

net e social media, produrre audiovisivi ed eventuali

altri materiali di documentazione ed informazione; =====//

o) collaborare con le Associazioni e le Organizzazioni che

perseguono scopi analoghi. =====//

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Co-

dice del Terzo Settore, l'Associazione può svolgere:

1) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a ti-

tolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione

che la vendita sia curata direttamente

dall'organizzazione senza alcun intermediario; =====//

2) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti

e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti

sia curata direttamente dall'organizzazione di vo-

lontariato senza alcun intermediario; =====//

3) attività di somministrazione di alimenti e bevande

in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni

e simili a carattere occasionale. =====//

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. =====//

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri ed i limiti da definirsi con apposito Decreto. =====//

6

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in

ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. ===//

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, non-

ché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di

cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce ele-

mento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le

amministrazioni pubbliche. ===//

7**ART. 4****SOCI**

Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso non può es-

sere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono esse-

re Soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condivi-

dano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli

e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Sta-

tuto. ===//

ART. 5

REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. =====//

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i Soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. =====//

La validità della qualifica di Socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. =====//

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più Consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificare l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il Consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni. =====//

9**ART. 6****DIRITTI DEI SOCI**

I Soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni Socio iscritto nel Libro Soci da almeno 3 (tre) mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I Soci hanno diritto ad esaminare i Libri Sociali obbligatori (i.e.: Libro Soci, Libro delle adunanze e deliberazioni

dell'Assemblea, Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. =====//

ART. 7

DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; ===//
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività; ===//
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione; ===//
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. ===//

11

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di Socio si perde:

- per recesso; ===//
- per esclusione; ===//
- per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale; ===//
- per decesso; ===//
- per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto. ===//

Ciascun Socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. =====//

12

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo Socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto; =====//
- inefficacia temporanea o sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno; =====//
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione. =====//

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o

infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al Socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 (dieci) giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. ===//

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del Socio, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al Socio, il quale, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso. ===//

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità. ===//

I Soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. ===//

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del Socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione. =====//

ART. 9

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art.11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto. =====//

14

ART. 10

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità

sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. ===//

ART. 11

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. ===//

ART. 12

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. =====//

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa. =====//

ART. 13

UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai Soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. ===//

17

ART. 14

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci; ===//
- il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;==//
- il Presidente; ===//
- l'Organo di Controllo (ove eletto). ===//

ART. 15

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei Soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. =====//

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti. =====//

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o

rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti

dall'orario di convocazione. =====//

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. =====//

L'Assemblea Straordinaria che delibera sulle modifiche dello Statuto, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. =====//

La deliberazione è assunta in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione è assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. =====//

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per l'Assemblea Straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso

giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o

per delega) di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di vo-

to e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso

di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella

seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione,

da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la se-

conda, nella quale occorre la presenza, di persona o per de-

lega, di almeno un quarto dei Soci aventi diritto e il voto

favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti, di perso-

na o per delega, in assemblea. =====//

20

Per l'Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento

è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci aventi

diritto. =====//

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di

voto i Soci iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi ed in

regola con il versamento della quota associativa annuale. =//

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare

in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta, anche in

calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappre-

sentare in Assemblea sino ad un massimo di due Soci. =====//

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Di-

rettivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca

della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei

Soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. ===//

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione. ===//

ART. 16

I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione; =====//
- approva il bilancio di esercizio; =====//
- approva i regolamenti interni; =====//
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali; =====//
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; =====//
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo; =====//
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei Soci; =====//
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti; =====//
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. =====//

ART. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette eletti fra i Soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. ===//

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. ===//

23

ART. 18

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel

caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi

diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scruti-

nare i voti espressi. In caso di mancanza di uno o più compo-
nenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consi-

glio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi

dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle ca-
riche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti,

più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.==//

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla
scadenza del triennio medesimo. ==//

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Di-
rettivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla suc-

cessiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti

per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in

carica debbono convocare entro 15 (quindici) giorni

l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuo-
vo Consiglio Direttivo. ==//

ART. 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente. =====//

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. =====//

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. =====//

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione. =====//

ART. 20

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni,
elegge tra i membri:

1. il Presidente; ===//

2. il Vicepresidente; ===//

3. il Tesoriere; ===//

4. il Segretario. ===//

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da tre
membri, la funzione di Tesoriere è attribuita al Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e
straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno
o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli in-
dirizzi generali fissati dall'Assemblea. ===//

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; ===//

- dare esecuzione alle delibere assembleari; ===//

- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
ne; ===//

- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sotto-
porre all'approvazione dell'Assemblea; =====//

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti
all'attività sociale; ===//

- deliberare in merito all'adesione di un nuovo Socio, ovvero ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del Libro Soci; =====//
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione; =====//
- deliberare l'esclusione dei Soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun Socio; =====//
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; =====//
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno; =====//
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione; =====//
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse. =====//

ART. 21

PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. ===//

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. ===//

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; =====//
- convocare l'Assemblea dei Soci; ===//
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; ===//
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere. ===//

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. ===//

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. ===//

ART. 22

SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. =====//

ART. 23

TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci. =====//

29

ART. 24

GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite. =====//

ART. 25

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive. ———//

ART. 26

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra i Soci, oppure tra gli Organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. ===//

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente. ===//

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti. ===//

ART. 27

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10. =====//

ART. 28

32

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. =====//

ART. 29

NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del

Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. =====//

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti. =====//

33

Approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "Emergenza Randagi - Forlì" ONLUS, tenutasi presso la sala incontri di Ass.I.Pro.V in Viale Roma n.124, 47121 Forlì (FC), in data 15 (quindici) luglio 2019 (duemiladiciannove).

Il Segretario

Il Presidente





